

to del 6.50% per i pagamenti necessari alla liquidazione, con dichiarazione, che perciò, il credito dell'Istituto si deve intendere privilegiato su qualsiasi altro e da restituirsi con prelievo dalle attività esistenti e prima di ogni altro debito entro il periodo massimo di anni 3;

2°) di rilasciare per il detto debito una cambiale con la espressa dichiarazione che la stessa non costituisce novazione della obbligazione;

3°) di consentire che l'ipoteca di L. 1.500.000 iscritta dal Ministero su uno dei palazzi del "Atlante", in secondo grado, nel 1932, stia a garanzia del detto debito di L. 300.000 ed accetti;

4°) che il Ministero sancisca la dichiarazione di privilegio del credito dell'Istituto come al N°1 e consenta che la detta ipoteca di L. 1.500.000 stia a garanzia dell'Istituto.

L'operazione richiesta dall'"Atlante", non è normale per l'Istituto, ma si propone, dato il parere favorevole del Ministero, in quanto essa può servire alla definizione di rapporti che hanno avuto una lunga vicenda irta di difficoltà che sembrarono in alcuni momenti insuperabili.